

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1965

(32^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere » (812)
(Discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 446, 449
ROMANO 449
ZACCARI, *relatore* 446

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (877) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 441

« Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879) (D'iniziativa dei senatori Corbellini ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 442, 444, 446
ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea 445
BOSCO 445, 446
DONATI 445, 446

GRANATA Pag. 443, 444, 446
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 444, 445, 446
MAIER 444
MONALDI, *f.f. relatore* 443, 444, 445, 446
ROMANO 444, 446

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, *relatore* 434, 438, 439, 440
BOSCO 439, 440
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 438, 440
DONATI 439, 440
GRANATA 439, 440
GRONCHI 435, 438, 439
MAIER 439, 440

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 33^a seduta (3 febbraio 1965), pag. 454.

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bosco, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'art. 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Trimarchi è sostituito dalla senatrice Alcidi Boccacci Rezza Lea.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Gronchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione (1) del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 33ª seduta (3 febbraio 1965), pag. 454.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è di una semplicità estrema, per cui il relatore può assolvere il suo compito in poche parole.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la concessione di un contributo di 30 milioni a favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo, in aggiunta a quello di 220 milioni già concesso dall'articolo 2 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, che evidentemente non è stato sufficiente per realizzare integralmente il programma delle manifestazioni previsto dal Comitato all'uopo costituito. Come i colleghi ricorderanno, infatti, erano stati previsti convegni di studio, organizzazione di mostre, pubblicazione di opere di Michelangelo, organizzazione di visite per studenti italiani e stranieri.

Sull'attività svolta dal Comitato e sulla riuscita delle manifestazioni non intendo soffermarmi, perchè non ho molti elementi a disposizione, sebbene abbia avuto occasione, come tutti del resto, di visitare la « Mostra di Michelangelo », assai discussa, qui in Roma e di vedere il film pregevole, su testo del prof. Raghianti, che illustra degnamente l'opera complessa del grande Maestro. È presente tra noi il senatore Gronchi, animatore del Comitato, e confido che vorrà offrire alla Commissione qualche ragguaglio sul lavoro compiuto. Il relatore ritiene, tuttavia, che la richiesta di un contributo straordinario di 30 milioni, in aggiunta ad uno stanziamento notevole di ben 220 milioni, non debba costituire un precedente per analoghe richieste.

Il presente disegno di legge all'articolo 3 prevede poi uno stanziamento di 25 milioni, in aggiunta agli 80 milioni già concessi con l'articolo 4 della legge del 1963. Secondo lo spirito dell'articolo 4 della precedente legge, la somma di 80 milioni doveva servire — riferisco testualmente — alla esecuzione delle opere necessarie per la riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze, nonchè di altri edifici in comune di Caprese Michelangelo; per maggiore esattezza, 55 milioni erano previsti per la casa del Buonarroti in Firenze e 25 milioni per gli altri edifici in Caprese Michelangelo.

Nella esecuzione dei lavori di restauro i preventivi si sono rivelati insufficienti. Si apprende, infatti, dalla relazione, che è stato necessario, secondo le direttive della Soprintendenza ai monumenti, in rapporto ai reperimenti impreveduti di strutture originarie, modificare il programma dei lavori per la evidente necessità di rimettere in adeguata luce le strutture cinquecentesche, nel rispetto assoluto dei caratteri architettonici del vecchio edificio, e per conferire maggiore decoro e funzionalità ai locali che dovranno ospitare il Museo e l'Istituto di studi michelangioleschi.

Ci viene riferito che, in particolare, si è dovuto provvedere al rifacimento di intonaci di tipo antico, patinati, al ripristino di strutture ornamentali in pietra, alla ricostruzione di volte, solai e soffitti in legno a cassettoni, al restauro di strutture in legno di infissi originali, alla costruzione di nuove strutture murarie e alla sistemazione e bonifica dei locali dello scantinato.

Il relatore ha motivo di ritenere che tali lavori siano stati condotti magistralmente ed è lieto che il IV centenario della morte di Michelangelo abbia lasciato un ricordo duraturo. I 25 milioni sono stati già anticipati dall'Ente « Casa del Buonarroti » e per questo l'articolo 3 del presente disegno di legge eleva lo stanziamento a 105 milioni a titolo di sanatoria.

Onorevoli colleghi, non ritengo di dovere aggiungere altro a quanto ho avuto l'onore di esporre. Raccomando, pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge come nuovo attestato di riconoscenza e di ammirazione al genio di Michelangelo.

G R O N C H I . Ringrazio il signor Presidente e gli onorevoli colleghi di avermi dato la possibilità di illustrare, sia pure brevemente, le ragioni, innanzitutto, dell'aumento di spese in rapporto all'attività del Comitato.

A difesa di un requisito di saggio amministratore che oso attribuirmi ed al quale tengo assai — voi sapete infatti che io non esercito come professione la politica, ma svolgo un'attività, iniziata nel periodo fascista, che mi ha portato nel campo del la-

voro e dell'industria —, debbo subito precisare che io, d'accordo col Comitato, avevo chiesto fin dall'inizio la somma di 250 milioni. Siccome i conti non erano difficili a farsi, era evidente che questi 250 milioni, analiticamente fino da allora indicati, non costituivano uno dei soliti preventivi destinati ad esser poi superati chissà di quanto, ma il minimo necessario perchè si espletasse tutto il programma per le onoranze a Michelangelo.

Pertanto, i 30 milioni che vengono concessi ora, ad integrazione, dal disegno di legge che stiamo esaminando, non sono un onere impreveduto nè per il Comitato nè per il Governo, che fu informato all'atto della prima richiesta di contributo. Ne fanno fede le mie lettere ai vari Ministri competenti ed al Presidente del Consiglio di allora, onorevole Leone, alla stessa Ragioneria generale dello Stato con la quale discussi la cosa facendo rilevare il mio disappunto per il fatto che si proponessero 220 milioni, quando, invece, ne erano stati chiesti 250, perchè tanti erano necessari. Feci anzi prevedere che con ogni probabilità avremmo dovuto ritornare sull'argomento, il che costituiva una prospettiva non gradita nè a me, nè al Governo, il quale ha pure il diritto-dovere di esaminare i programmi e vedere se la cifra richiesta è adeguata.

Ci siamo trovati, infatti, via via che si è svolta l'attività del Comitato, di fronte alla manifesta esigenza di un supplemento, e avendo io fatto presente tale necessità ai Ministeri competenti (soprattutto a quello della pubblica istruzione), è stato predisposto, senza difficoltà devo dire, il presente disegno di legge.

Il preventivo, così come era stato presentato inizialmente ai Ministeri competenti, portava in cifre tonde:

100.000.000 per la Mostra di Michelangelo; 20.000.000 per contributo alle Mostre fiorentine; 20.000.000 per contributo alla Accademia di San Luca per il volume sui Palazzi Capitolini; 50.000.000 per il film, pubblicazioni, cataloghi, iniziative varie in Italia e all'estero; 30.000.000 per contributo al CIVIS per viaggi di studenti (premi indivi-

duali e viaggi di comitive); 20.000.000 per spese di ufficio; 10.000.000 per imprevisti. Si trattava, quindi, complessivamente di 250 milioni.

Di tali voci due, fra le principali, hanno superato la previsione, e precisamente: la Mostra, la cui spesa complessiva è salita a 120 milioni, e le iniziative per « film, cataloghi, pubblicità, ecc. » aumentate di 30 milioni circa.

A questi aumenti abbiamo cercato di contrapporre la contrazione delle spese di ufficio (da 20 a 15 milioni) e la riduzione del contributo al CIVIS per viaggi di studenti, da 30 a 15 milioni.

Certo sarebbe stato utile che avessimo potuto incoraggiare più sostanzialmente le visite di un largo numero di studenti, ma l'iniziativa ha avuto una fortuna piuttosto relativa, essendosi il Ministero della pubblica istruzione opposto, per ragioni che si possono anche giustificare, a concedere il nulla osta necessario per la vacanza di 5 o 6 giorni richiesti dalla visita dei musei di Roma e di Firenze e della Mostra di Michelangelo in Roma. Non siamo riusciti a convincere gli organi competenti del fatto che una vacanza di questo genere doveva essere considerata, non tanto come una « distrazione » dall'insegnamento, ma come una integrazione della cultura degli studenti.

Così il programma è stato ridotto, ma ciò nonostante il numero degli studenti che hanno potuto usufruire delle agevolazioni previste è stato notevole. Infatti i partecipanti sono stati circa 8 mila (mentre ne avevamo preventivati da 20 a 25 mila).

Consentitemi ora di accennare brevemente alle iniziative realizzate.

Il vostro Presidente ha detto giustamente che la Mostra di Michelangelo è stata discussa. Era naturale che questo accadesse! La tendenza del Comitato, in fondo, è stata quella di chiedere la collaborazione di vari studiosi, sia critici d'arte che architetti, appunto perchè non sarebbe stato rispondente al nostro scopo, di contribuire alla rievocazione di una personalità così complessa come quella di Michelangelo, il presentarla da un solo angolo visuale. Ci sono già, come voi sapete, in questo campo della cultura

rivalità, simpatie e antipatie, che è molto difficile mettere d'accordo, ma c'è anche una legittima diversità di valutazione degli uomini e delle opere. Abbiamo così affidato, per esempio, ad esponenti di una certa « corrente » di architettura, che potrebbe essere riferita a Zevi e Portoghesi, la ideazione ed allestimento della Mostra, ed invece ad altri illustri studiosi ed esperti come De Angelis, Pietrangeli ed altri l'edizione speciale dei rilievi dei Palazzi Capitolini, e ad un altro studioso e critico d'arte come il Raghianti, la realizzazione del film. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione di altri illustri cultori come il Tolnay, il Salmi, il Mariani; cosicchè coloro che hanno seguito le celebrazioni hanno potuto formarsi una idea dei diversi e talvolta opposti punti di vista sulla personalità del Maestro.

Per quanto riguarda la Mostra, deve essere ricordato che la riuscita di essa è stata un po' insidiata da alcuni fatti: avevamo pensato di esporre, in ordine successivo, almeno tre delle opere originali di Michelangelo: il Crocifisso recentemente trovato a S. Spirito, opera della sua primissima giovinezza; i due Prigioni del « Louvre », che rappresentano il periodo della piena maturità, e la Pietà « Rondanini » cui ha lavorato fino a quattro o cinque giorni prima della sua morte.

Le mie insistenze presso il ministro Malraux avevano provocato parole di affidamento che le due grandi opere del « Louvre » sarebbero state concesse alla Mostra. In seguito, però, si è ritornati su questa decisione, probabilmente per volontà dei Conservatori del « Louvre », cioè di quei funzionari che contano onnipotentemente quasi dappertutto. Così è accaduto anche per la Pietà « Rondanini »: si ebbe l'assenso del Consiglio comunale di Milano, ma il veto del Sovrintendente, cui seguì un'analogha decisione da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione, impedì questa presentazione sulla quale contavamo. Tutti nel Comitato infatti ci rendevamo conto che la Mostra doveva essere periodicamente « rivitalizzata » (per così dire); e per questo avevamo stabilito che per tre mesi sarebbe stato esposto il Crocifisso di Firenze, per tre

mesi i Prigioni del « Louvre » e infine, per chiudere, la Pietà « Rondanini ».

Devo però dire, che malgrado queste ...disavventure, la Mostra ha avuto un soddisfacente successo, se si considera — specialmente — quello che accade in Italia per realizzazioni di questo genere. Infatti i visitatori sono stati tra gli 80 ed i 90 mila. La cifra di incasso non è stata alta, certamente, ma va osservato che si doveva mirare soprattutto alla popolazione studentesca, e perciò si dovette fissare una tassa di ingresso molto bassa.

Ma, mi si domanderà, al di là della Mostra, che cosa rimarrà per l'avvenire dell'opera del Comitato? Anzitutto il restauro della Casa di Michelangelo, che è stato compiuto dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti e col Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, ed a cui si riferisce il supplemento di fondi indicato nell'articolo 3 del disegno di legge che esaminiamo. Per dovere di ufficio e per passione io ho seguito questo lavoro e vi assicuro, per quello che può giudicare un profano, il quale abbia però una certa dose di buon senso, che non è stato fatto nulla che possa dare l'impressione di sperpero o anche di larghezza di spese. Ovviamente bisogna considerare che quando si mette mano ad un vecchio edificio, come era appunto la Casa di Michelangelo, per due terzi occupata da inquilini e nella quale erano stati costruiti, per esigenze di abilitabilità, tramezzi, scale e via dicendo, il ricondurre tutto allo stato quasi originario impedisce di fare un preventivo esatto.

Se i colleghi avranno occasione di visitarla, vedranno che è stata realizzata un'opera veramente degna. Era infatti disdicevole, direi, per gli italiani, che l'unica casa donata da Michelangelo ai suoi nipoti perchè rimanesse proprietà dei Buonarroti, nella quale potranno essere raccolti e conservati tutti i disegni dell'Artista, che sono ancora in possesso dell'Italia (e che ora si trovano agli Uffizi), e tutte le lettere autografe o di contemporanei (che sono attualmente alla Biblioteca Laurenziana) rimanesse in uno stato precario e non degno di tanto Maestro.

Il restauro consente la esposizione di questo prezioso materiale, oltre che del mirabile

gruppo della Battaglia dei Centauri, e dei calchi di tutte le sculture. Naturalmente nessuno pensa neppure per l'avvenire di poter muovere la Pietà del Vaticano o il Mosè da S. Pietro in Vincoli o i Prigioni; ma questi calchi danno un'immagine della potenza dell'arte di Michelangelo, che si può comprendere e « sentire » soltanto vedendo le sue opere.

E poi, questa Casa restaurata consentirà finalmente la creazione di un Centro di studi michelangioleschi. Era veramente strano che in Italia, con il materiale autografo che abbiamo, anche se una parte di questo è emigrato verso l'estero, non esistesse neppure un Centro di studi michelangioleschi! Per il suo finanziamento sarà presentato un disegno di legge. La spesa è di ben piccola entità: 20 milioni all'anno. Ne è stata resa economica al massimo la struttura, mentre l'attività che ci si ripromette da esso si annunzia di enorme importanza.

Infatti il Centro Studi curerà non solo il riordinamento dei disegni e dei manoscritti, ma anche l'edizione in fac-simile di tutti i disegni di Michelangelo, per la quale avremo in Italia il Prof. Tolnay che è universalmente riconosciuto come il massimo studioso di questo grande Artista, avendo egli dedicato la sua vita quasi esclusivamente a Michelangelo e alla sua arte. Egli ha accettato di venire in Italia, declinando una proposta della Columbia University che gli offriva ben più di quanto offriamo noi; non solo, ma donerà alla Casa di Michelangelo la sua biblioteca, che ha un valore incalcolabile perchè è la più completa che si conosca, raccolta, com'essa è, in quasi quaranta anni di studi appassionati.

Altra iniziativa è il volume, che comparirà tra breve, della illustrazione dei rilievi michelangioleschi dei Palazzi Capitolini, quando il Maestro fu incaricato — come sapete — di rivedere tutta l'architettura della piazza. Non esisteva alcuna opera di questo genere, ed è stata curata con grande dignità dall'Accademia di San Luca con la collaborazione della Facoltà di Architettura.

Anzi, a tale proposito, debbo dire che gli studenti della Facoltà di Architettura si so-

no prestati con tale passione a questo lavoro estremamente delicato e difficile, che meritano una parola di riconoscimento.

Finalmente, anche il film, per quanto si possa prevedere che accenderà discussioni, come naturalmente capita in cose di questo genere, credo rimanga quello che il Comitato voleva farne, cioè non una curiosità, ma una specie di film altamente didattico, idoneo ad aiutare a comprendere il mondo interiore del Grande, ed insieme a cogliere gli aspetti della sua arte, quale si rivela in particolari che nessuno può generalmente osservare.

Si è riusciti, infatti, per esempio, a fotografare la Pietà del Vaticano dal lato posteriore: ha una magia straordinaria, anche per i riflessi del marmo, probabilmente conosciuti da Michelangelo e ottenuti intenzionalmente; si è riusciti a fotografare per particolari tutta la possente struttura della cupola di S. Pietro, che appare veramente come una cosa titanica (il prof. Raghianti adopera l'espressione: « come una montagna », tale è la sua grandiosità).

Noi abbiamo fornito molte copie di questo film all'estero, dove ha avuto un autentico successo. Io stesso sono andato a Düsseldorf, e, nel viaggio di ritorno, a Grenoble; ed ho potuto constatare il grande interesse delle classi colte e della gioventù studentesca. La proiezione a Grenoble, ad esempio, aveva un pubblico universitario come è raro trovare, tra studenti, studiosi e docenti.

Naturalmente questa diffusione all'estero prosegue e porterà un contributo notevole alla conoscenza di questo Grande.

Eccovi così esposte doverosamente, onorevoli colleghi, le notizie sul Comitato e sulla sua attività.

Quanto all'argomento specifico che ha offerto l'occasione a questa esposizione, anch'io concordo col Presidente sulla questione generale della richiesta di ulteriori stanziamenti, perché è un po' vezzo comune cominciare con dieci e chiedere poi altri cinque e così di seguito. Ma nel caso che ci occupa, non si fa che tornare ad una cifra che era stata inizialmente richiesta e ritenuta necessaria per la celebrazione del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti.

Confido perciò che il disegno di legge sarà da voi unanimemente approvato.

PRESIDENTE, *relatore*. Circa la diffusione del film in Italia mi sembra che ci siano alcune difficoltà: le scuole del Mezzogiorno lo chiedono, ma non è facile averlo.

GRONCHI. Il problema è di ordine finanziario; non è possibile farlo pagare: le copie sono state fatte in 35 e 16 millimetri; il 35 millimetri costa 700 mila lire ogni copia, il 16 millimetri 250-260 mila lire. Noi facciamo quanto è possibile, ma la circolazione è necessariamente un po' lenta.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei osservare che lo studente meridionale non ha alcuna possibilità di vedere le opere di Michelangelo se non viene appositamente a Roma.

GRONCHI. Porterò l'attenzione del Comitato su questo punto, ma non mi sembra che ci siano state grandi richieste.

PRESIDENTE, *relatore*. Che uso si farà dei calchi delle statue fatti per la Mostra?

GRONCHI. I calchi delle statue che sono a prestito ritornano all'Accademia di Firenze; gli altri saranno distribuiti tra la Casa di Michelangelo e gli Istituti d'arte fiorentini che ne hanno fatto richiesta.

PRESIDENTE, *relatore*. È triste che non si sia potuto far niente per i viaggi degli studenti.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi sono state difficoltà di ordine generale.

GRONCHI. Prima si è detto che si fanno troppe vacanze, poi è sopravvenuta la stagione degli esami e poi l'estate. Infine la Mostra ha dovuto essere chiusa, ed infatti è stata chiusa alla fine di ottobre.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per il film a 16

millimetri non c'è stato nessun tentativo di accordo con i centri audiovisivi?

G R O N C H I . Sì ma con il solo risultato di sentirci chiedere una copia del film perchè fosse conservata in cineteca.

Lei particolarmente, onorevole Sottosegretario, e il Presidente possono sollecitare questa diffusione, e noi saremo lietissimi di favorirla, sempre nei limiti degli stanziamenti di cui il Comitato dispone.

P R E S I D E N T E , relatore. Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 931, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

Ritiene, peraltro, necessario che all'articolo 2 sia introdotta espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

B O S C O . Non è necessaria la modifica suggerita dalla 5^a Commissione, perchè l'articolo 2 implicitamente deroga alla legge precedente.

Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , relatore. Non si tratta di una questione di copertura; credo, pertanto, che non abbiamo l'obbligo di tenere conto di questa osservazione.

B O S C O . In fondo è anche una censura che si fa alla Camera dei deputati.

M A I E R . Non è esatto, senatore Bosco, perchè quando la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge era nei limiti dell'esercizio successivo a quello a cui era riferito lo stanziamento. Attualmente, invece, ci troviamo in un altro esercizio, quindi la situazione è diversa.

B O S C O . In base ai principi generali, si può benissimo ritenere che la legge deroghi alla precedente senza che questa dero-

ga debba essere introdotta espressamente nel testo.

La legge n. 64 del 1955 prevede che le somme stanziare in bilancio possono essere utilizzate anche nell'esercizio successivo. Ora, riferendomi anche allo spirito della legge del 1955, che era evidentemente quello di autorizzare l'impiego di questi fondi per un anno, ritengo che non sia necessario l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, in quanto l'esercizio scorso è stato in realtà un esercizio di 6 mesi.

M A I E R . Qui si tratta di stabilire se il secondo semestre del 1964 debba essere considerato un esercizio o meno. Io sono del parere che si debba considerarlo come un esercizio e, quindi, penso che sia indispensabile introdurre una espressa deroga alla legge del 1955.

D O N A T I . Dubito che il disegno di legge possa essere accolto così com'è stato formulato, perchè a mio avviso quei fondi non sono più disponibili e quindi manca la copertura.

G R A N A T A . Allora le cose cambiano: non è più una questione di forma legislativa, ma diventa una questione di sostanza.

P R E S I D E N T E , relatore. La Commissione finanze e tesoro, però, non ha sollevato alcuna obiezione per la copertura.

D O N A T I . Se interpreto bene la legge n. 64 del 1955, col 1° gennaio tutti i fondi non erogati vanno immediatamente in economia e non sono più disponibili; di conseguenza, a mio avviso, noi copriremmo la nuova spesa con dei fondi che sono già andati in economia e che, quindi, non sono più disponibili.

M A I E R . La mia interpretazione è identica.

B O S C O . La devoluzione avviene automaticamente, in quanto però non ci siano provvedimenti legislativi in corso.

G R A N A T A . Se i fondi non sono andati in economia, la copertura esiste e quindi è inutile la deroga; in questo caso il Presidente della Repubblica non avrebbe alcuna ragione di rinviare il provvedimento alle Camere.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo col senatore Bosco nel ritenere non necessario l'emendamento suggerito dalla 5^a Commissione, in quanto la deroga è implicitamente contenuta nel disposto dell'articolo 2 del disegno di legge.

Debbo aggiungere che questo provvedimento è quanto mai urgente, perchè si tratta di integrare delle somme che il Comitato ha già spese, per cui, di fronte alla prospettiva di un rinvio che potrebbe essere di mesi, riterrei preferibile correre il rischio — per me inesistente — che il disegno di legge ci venga rimandato con un messaggio dal Presidente della Repubblica: propongo, quindi, che esso sia approvato subito così come ci è stato trasmesso dalla Camera.

B O S C O . Il Codice civile, per quanto concerne le disposizioni sulla legge in generale, all'articolo 15 dice: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ».

M A I E R . Ritengo che sia opportuno accogliere l'emendamento, nell'interesse soprattutto del Comitato, perchè se il disegno di legge dovesse essere rinviato alle Camere con messaggio del Presidente della Repubblica, la perdita di tempo sarebbe evidentemente superiore a quella che potrebbe derivare da un rinvio all'altro ramo del Parlamento.

D O N A T I . Io sostengo che anche accogliendo l'emendamento, manca sempre la copertura.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, già concesso dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 novembre 1963, numero 1539.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato proposto dalla Commissione finanze e tesoro un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo le parole « si provvede », le seguenti: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

È elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della mag-

giore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.

(È approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge 28 giugno 1964, n. 444, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è ridotta di lire 25 milioni.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 25 milioni derivante dalla applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato) ⁽¹⁾.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (877)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei ».

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 33ª seduta (3 febbraio 1965), pag. 454.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta era stata rinviata la deliberazione su questo disegno di legge, in quanto il relatore, senatore Bosco, aveva presentato degli emendamenti sui quali mi ero riservato, a norma di Regolamento, di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Mi sembra, pertanto, che si possa passare alla votazione senza ulteriore discussione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo straordinario di lire 71.586.000.

(È approvato).

Dopo l'articolo 1, il senatore Bosco propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« A decorrere dal 1° gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da lire 100.000.000 a lire 250.000.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti, avvertendo che tale articolo prende, naturalmente, il numero 2.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone di sostituire, nel primo comma di questo articolo, le parole « si provvederà » con le altre « si provvede ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro propone altresì di aggiungere, dopo le parole « si provvede », le altre: « in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, numero 64 », e di sostituire, sempre nel primo comma di questo articolo, la parola « ordinaria » con l'altra « straordinaria » (quest'ultimo emendamento corregge un errore materiale).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti anche questi emendamenti proposti dalla 5ª Commissione.

(Sono approvati).

È stato inoltre presentato dal senatore Bosco un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile ».

Comunico che su questo emendamento la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo (che assume il numero 3), il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge 27 feb-

braio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Corbellini ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corbellini, De Luca Angelo, Focaccia, Genco, Zannier e De Unterrichter: « Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di tre anni previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è prorogato di un anno.

Data l'assenza del relatore, senatore Stirati, prego il senatore Monaldi di fare una breve relazione sul disegno di legge.

MONALDI, *f.f. relatore*. Questo disegno di legge è molto semplice, per cui credo di potere assolvere al mio compito con poche parole.

Com'è noto, in base al disposto della legge n. 1378 dell'8 dicembre 1956 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica numero 1179 del 3 luglio 1961, il 12 dicembre 1964 è scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di conversione della abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata dalle Università in via provvisoria, in abilitazione definitiva.

Il disposto riguarda in pratica tutti i laureati dal 1944 al 1956 in medicina, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, scienze agrarie, veterinaria, scienze commerciali.

Molti di essi, abituati da anni a lavorare e a ritenersi quindi idonei al lavoro che svolgono, non hanno più pensato alla loro abilitazione che, nonostante il tempo trascorso e l'esperienza professionale acquisita, è rimasta pur sempre provvisoria, e per motivi vari non hanno provveduto a convertirla in definitiva.

È chiaro quindi che la grande maggioranza degli abilitati alla professione in via provvisoria, essendo scaduto il 12 dicembre 1964 il termine utile per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni, verrebbe a trovarsi nella condizione di non poter più esercitare la professione, con evidenti gravi conseguenze non solo per gli interessati, ma anche per il Paese, che dovrebbe rinunciare all'opera di molti laureati con anni di esperienza (i quali, quanto meno, non potrebbero assumere la paternità dei propri lavori).

Da qui la necessità di concedere una sanatoria, accordando una proroga per la presentazione delle domande.

I promotori di questo disegno di legge chiedono la proroga di un anno. A mio avviso un anno non è necessario; sei mesi mi sembrano un termine ragionevole.

GRANATA. Prima di esprimere il nostro voto, che sarà senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, desidero chiedere al relatore una informazione: quali adempimenti sono prescritti e quali titoli sono richiesti perchè l'abilitazione da provvisoria sia convertita in permanente? Questo non ci risulta chiaro per difetto di nostra informazione.

Noi non comprendiamo la ragione per cui per così lungo tempo fu concessa una abilitazione provvisoria, la quale poi deve essere convertita in abilitazione definitiva. Si richiedono alcuni adempimenti da parte degli interessati oppure è un atto puramente formale e burocratico?

MONALDI, *f.f. relatore*. Naturalmente io non ho informazioni precise in questo momento, perchè all'improvviso mi sono trovato di fronte a tale problema: sono stato sollecitato anche da alcuni ingegneri e medici, che proprio ieri si sono presentati a me e mi hanno esposto la situazione veramente incresciosa nella quale sono venuti a trovarsi.

Per quello che mi risulta, si tratta di questo: l'abilitazione provvisoria fu data perchè dopo la guerra erano stati sospesi gli esami di Stato. Successivamente furono ripristinati questi esami, ma intanto esistevano coloro che avevano avuto l'abilitazione provvisoria. Per ottenere quella definitiva non fu chiesto dal legislatore di allora che costoro si sottoponessero a rigorosi esami di Stato, così come è nella prassi attuale; però la concessione dell'abilitazione definitiva fu condizionata, per quanto mi risulta, all'esercizio effettivo della professione. Costoro, quindi, debbono essere in grado di documentare l'effettivo esercizio della loro professione (naturalmente una professione esercitata con le dovute regole).

GRANATA. In sostanza, coloro i quali sono in possesso di questa abilitazione provvisoria non debbono essere sottoposti ad un esame di abilitazione, ma devono soltanto documentare di aver esercitato senza demerito, per tre anni, la professione.

Pertanto, eccetto che per i casi di demerito acclarato, a tutti spetta questa conversione dell'abilitazione da provvisoria in definitiva. A maggior ragione, quindi, noi riteniamo che si debba approvare la proroga, che serve, praticamente, a dare la possibilità di raccogliere i documenti necessari.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che sia anche da considerare che, per quanto concerne l'esercizio della professione di perito forestale e nelle discipline statistiche, non esiste attualmente un albo nazionale, cosicchè coloro i quali aspirano alla conversione dell'abilitazione da provvisoria in definitiva non sono in grado di presentare uno dei documenti che la legge prescrive a questo fine, cioè l'iscrizione all'albo professionale. Propongo, pertanto, di aggiungere al testo del disegno di legge al nostro esame un articolo 2 del seguente tenore: « Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'abilitazione definitiva, indipendentemente dalla iscrizione nell'albo professionale ».

Inoltre, si ritiene opportuno che l'articolo unico — che diventerebbe articolo 1 — sia integrato, perchè avendo spostato di un anno il termine per presentare la domanda, correlativamente converrebbe spostare di sei mesi il termine per la richiesta dell'abilitazione provvisoria: ci sono persone che, pur essendo nelle condizioni previste dalla legge, cioè essendosi laureate entro quella determinata data, possono, tuttavia, non aver chiesto ancora l'abilitazione professionale.

M O N A L D I, *f. f. relatore*. Dal momento che esistono delle perplessità circa l'interpretazione di alcuni aspetti di questo disegno di legge, chiedo se non sia più opportuno rinviarne l'approvazione alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E. L'emendamento proposto dal Governo migliora senz'altro il provvedimento.

R O M A N O. Desidero dire che, allo scopo di eliminare alcuni disegni di legge dall'ordine del giorno della Commissione, noi siamo disposti ad approvare anche il testo proposto dal Governo, tanto più che si tratta di un provvedimento di portata molto limitata che riguarda pochissime persone.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò non è esatto, perchè, anzi, questo disegno di legge riguarda moltissime persone; esso, però, è molto semplice e l'unica questione sulla quale sussistono dei dubbi è quella dei tre anni concessi ai periti forestali e a coloro che esercitano la professione nelle discipline statistiche per chiedere la concessione dell'abilitazione definitiva.

In proposito, ritengo che i tre anni siano stati concessi perchè queste persone, non essendo stato costituito l'albo professionale e non essendosi, quindi, potute iscrivere, possano aver ritenuto di non aver diritto ad usufruire delle disposizioni di legge sulla abilitazione definitiva.

Ora, dal momento che viene eliminato l'obbligo dell'iscrizione all'albo, è giusto concedere loro il triennio previsto dalla legge per poter documentare l'esercizio effettivo della professione.

M A I E R. In questa maniera, però, li poniamo in una posizione di privilegio rispetto alle altre categorie.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non diamo loro alcuna posizione di privilegio in quanto, non essendo stati creati gli albi professionali e non essendosi, quindi, potuti iscrivere, si trovavano oggi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri.

M A I E R. Lo stesso ragionamento può essere valido anche in altri casi.

ALCIDI BOCCACCI REZZALEA. Non è esatto, in quanto per tutte le altre categorie esiste l'albo professionale e c'è, quindi, la possibilità di iscriversi.

DONATI. Bisogna tener presente che l'iscrizione costituisce un vincolo, per cui favorito è colui che non ha il vincolo e non colui che invece lo ha.

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come dicevo prima, le modifiche proposte dal Governo sono due: da una parte si prevede la proroga di sei mesi per una eventuale richiesta di abilitazione provvisoria e dall'altra, per quanto riguarda i periti forestali e coloro che esercitano la professione nelle discipline statistiche, si elimina l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale e si concedono tre anni per chiedere la concessione dell'abilitazione definitiva.

MONALDI, *f.f. relatore*. È proprio questo secondo punto che non sembra giustificato, onorevole Sottosegretario, perchè è vero che costoro, non essendosi potuti iscrivere all'albo, possono non essersi preoccupati di esercitare la professione, ma questo potrebbe essersi verificato anche per altre categorie.

DONATI. Qualcuno può essersi trovato nell'impossibilità di iscriversi all'albo. L'impiegato statale, per esempio, non può iscriversi all'albo dei procuratori.

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se per ipotesi un laureato in ingegneria non si è iscritto all'albo, l'ha fatto per una sua particolare determinazione o per una mancanza di interesse e non perchè non gli fosse possibile. Se, poi, non si è iscritto perchè svolgeva una attività che rendeva incompatibile l'iscrizione all'albo, ciò significa che ha preferito quella determinata attività.

Nel caso, invece, delle discipline statistiche e dei periti forestali, costoro non hanno potuto chiedere l'iscrizione all'albo per il semplice fatto, torno a ripetere, che l'albo non esisteva.

DONATI. La documentazione dell'attività triennale, mancando l'iscrizione all'albo, come viene fornita? Come si fa a sapere se costoro hanno effettivamente esercitato la professione in quel determinato settore per tre anni?

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La documentazione della propria attività non può essere accertata mediante l'iscrizione all'albo, ma nel caso degli ingegneri, per esempio, dimostrando di aver costruito una certa casa, di aver collaborato alla costruzione di un certo ponte e così via, e dando tutte le indicazioni necessarie. Analogamente avviene per tutte le altre categorie di professionisti.

DONATI. Dal momento che questo disegno di legge deve ancora andare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, mi sembra pericoloso fissare un termine di sei mesi dalla data del 12 dicembre 1964.

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe dire: « sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MONALDI, *f.f. relatore*. In questo modo bisognerebbe poi sanare il periodo di attività svolto da questi professionisti dal dicembre fino all'entrata in vigore della legge.

A mio parere, quindi, il termine non va prorogato dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, bensì dal 12 dicembre 1964.

DONATI. In realtà non si tratta di proroga, ma di riapertura di termini; cioè i termini dovrebbero essere riaperti retroattivamente per un anno a partire dal 12 dicembre 1964, altrimenti si verifica una *vacatio legis*, che comporterebbe la decadenza dell'abilitazione provvisoria.

BOSCO. Vorrei fare una proposta formale. Poichè il disegno di legge ha dato luogo a tante perplessità e discussioni, anche di carattere giuridico, io credo che la que-

stione vada approfondita. Il Sottosegretario avrà preso nota delle varie osservazioni e, in particolare, di quella molto importante, a mio avviso, del senatore Donati, relativa all'opportunità di far retroagire la legge per evitare che ci sia una lacuna.

In questo senso il disegno di legge va rivisto e alla prossima seduta, con la presenza anche del relatore, potremo approvarlo.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei far osservare che, in realtà, l'osservazione del senatore Donati — che io condivido — è di carattere formale. Infatti, l'articolo così come è formulato è un articolo di proroga; inoltre, la dizione « prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge » non è certamente esatta, perchè la proroga deve decorrere dal momento in cui è scaduto il termine. Pertanto, bisognerebbe dire: « è prorogato fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Se adottiamo questa formula, mi pare che possano essere superate tutte le difficoltà.

M O N A L D I , *f.f. relatore.* Mi pare che questa formulazione possa andare bene.

D O N A T I . Resta sempre il fatto che, giuridicamente, non si può prorogare un termine già scaduto.

B O S C O . Ci siamo trovati spesso di fronte a questo problema e l'abbiamo sempre risolto dicendo che il termine è prolungato fino ad una certa data. In questa maniera non vi è alcun pericolo di *vacatio legis*.

La proroga ha un significato tecnico-giuridico ben preciso. Anche in materia di affitti, per esempio, non si può concedere una proroga se non prima della scadenza del termine che si vuole prorogare. Nel caso specifico, invece, tale termine è scaduto.

Rinnovo comunque la mia proposta di rimandare l'approvazione di questo provvedimento alla prossima seduta, per consentire al rappresentante del Governo di migliorare il testo presentato tenendo conto delle varie osservazioni merse nel corso della discussione.

M A I E R . Mi permetto di raccomandare di tenere presente anche l'osservazione fatta dal senatore Donati e da me circa la posizione di privilegio nella quale verrebbero a trovarsi i periti in agraria e nelle discipline statistiche rispetto agli altri professionisti.

P R E S I D E N T E . Resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere » (812)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame meriterebbe un lungo discorso: domando scusa per l'incompletezza della mia esposizione dovuta al tempo concessomi, troppo breve per un adeguato approfondimento.

Nella « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » si legge che « per quanto riguarda i tipi di Istituti tecnici, il Ministero intende aggiungere un altro a quelli già in vigore ed approvati dalla Commissione d'indagine, e precisamente l'Istituto tecnico per la formazione dei segretari di azienda e corrispondenti in lingue estere. Esso nascerà dalla fusione e dallo sviluppo di due corrispondenti sezioni di istituti professionali. Si è riconosciuto, infatti, che le funzioni connesse alle predette attività corrispondono meglio alla figura del tecnico e del quadro intermedio, che non a quelle a cui portano i corsi di studio degli istituti professionali ».

Il disegno di legge n. 812, presentato dal Ministro della pubblica istruzione, risponde proprio a questo programma enunciato, non solo, ma intende rispondere adeguatamente a quelle esigenze — come dice bene la relazione ministeriale — che si sono venute maturando e sempre più chiaramente affermando con l'evolversi e il trasformarsi delle situazioni economiche e commerciali e dell'azione amministrativa.

Per comprendere la genesi del presente disegno di legge, è necessario considerare il fatto che alcuni anni or sono il Ministero della pubblica istruzione, di fronte allo sviluppo delle iniziative private e all'ampliamento degli interventi dell'amministrazione e di enti pubblici, giudicò opportuno creare nuove istituzioni scolastiche che rispondessero alle nuove necessità e ciò fece raggruppando l'ampia gamma delle attività lavorative corrispondenti nelle seguenti sezioni degli Istituti professionali per il commercio:

- 1) per segretari di azienda;
- 2) per contabili di azienda;
- 3) per corrispondenti in lingue estere;
- 4) per addetti al commercio con l'estero;
- 5) per stenodattilografi in lingue estere.

Furono così istituiti oltre 130 Istituti professionali per il commercio, la maggior parte come trasformazione delle Scuole tecniche esistenti.

Emersero in seguito, da una osservazione approfondita (come ben precisa d'altronde la relazione), nel volgere degli anni, alcune constatazioni di fondo:

1) che le sezioni che meglio rispondevano alle nuove esigenze erano quelle tendenti alla formazione di segretari di azienda e di corrispondenti in lingua estera;

2) che le stesse apparivano chiaramente non in armonia con le funzioni esecutive cui deve tendere la formazione impartita nelle scuole professionali. A ciò si aggiunse l'aspirazione legittima delle famiglie e degli studenti, alimentata anche dai presidi e dai professori delle scuole, di ottenere un titolo di studio che desse accesso all'università, alle Accademie militari ed ai concorsi di gruppo B.

Non era possibile che la situazione potesse essere sanata rimanendo la formazione dei segretari e corrispondenti in lingue estere di competenza degli Istituti professionali, dato che i contenuti culturali dei corsi non potevano essere considerati sufficienti per la preparazione a carriere di concetto. Di qui la necessità di normalizzare la situazione, da una parte con l'istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere, dall'altra col ridimensionamento (non essendo sufficiente la riduzione formale della durata dei corsi da quadriennali a triennali) delle finalità degli Istituti professionali. Perciò, col 1° ottobre 1964, presso gli Istituti professionali per il commercio hanno iniziato la loro vita le sezioni per « Addetti alla segreteria di azienda » e per « Addetti alla contabilità di azienda », con un ridimensionamento anche delle denominazioni delle qualifiche, per fissare chiaramente i limiti professionali delle scuole ed esecutivi della futura attività, ed alla stessa data è stato istituito l'Istituto tecnico per il conseguimento del diploma di segretario di azienda e corrispondente in lingue estere, con un contenuto culturale idoneo ad una formazione tecnica e di preparazione per le carriere di concetto.

Questi che ho cercato di enucleare sinteticamente sono gli aspetti concreti del problema che il disegno di legge al nostro esame vuole affrontare.

Lo stesso si fonda, in sostanza, sulle esigenze della società nostra attuale, che, per lo sviluppo delle attività terziarie e dei servizi, richiede preparazioni diverse da quelle offerte dai tradizionali istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile, sulle esigenze da una parte della pubblica amministrazione e dall'altra anche delle aziende private di avvalersi per le carriere impiegate della figura più del segretario che del ragioniere, sulla necessità che la scuola che è una istituzione sociale a disposizione dell'uomo possa assicurare ai singoli cittadini possibilità di operare nella società in cui vivono, ed infine sulla necessità di chiarire i limiti tra istruzione professionale e istruzione tecnica.

Con la presentazione del presente disegno di legge il Ministero si è posto sulle stesse posizioni della Commissione d'indagine, la quale sullo specifico problema, dopo lunghe discussioni, praticamente ha concluso dover si « intendere per insegnamento o istruzione professionale una preparazione più pratica rispetto all'istruzione tecnica più evoluta e teorizzata ».

Queste sono le linee fondamentali su cui poggia il presente disegno di legge, il quale si sviluppa in nove articoli. Nei primi quattro si chiarisce la natura e la fisionomia del nuovo tipo di istituto tecnico; nei cinque seguenti si dettano disposizioni transitorie a favore di coloro che hanno frequentato il quadriennio e il triennio negli anni dei corsi.

All'articolo 1 si autorizza l'istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private; si precisano cioè le funzioni alle quali questi nuovi istituti tecnici intendono preparare.

Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile.

Questa ultima è una novità su cui la relazione invita gli onorevoli senatori a soffermarsi, giustificando l'inserimento di sezioni del nuovo istituto negli Istituti tecnici femminili come l'attuazione di una raccomandazione fatta dalla Commissione di indagine, la quale, in proposito, così si era espressa: « Per quanto riguarda l'Istituto tecnico femminile, anche in connessione col nuovo ordinamento della scuola media, la Commissione ritiene che esso debba gradualmente evolversi in istituto destinato anche alla formazione di tecnici intermedi per i diversi campi dell'occupazione, particolarmente nel settore dell'abbigliamento, dell'arredamento, della distribuzione commerciale, dell'organizzazione aziendale, del servizio sociale, eccetera ».

Nell'articolo 2 si enumerano le varie materie di insegnamento, che sono raccolte in tre gruppi: materie attinenti alla formazio-

ne culturale e spirituale in generale, comuni a tutti i tipi di istituto tecnico; materie relative al settore delle attività terziarie e dei servizi e, infine, materie che caratterizzano l'istituto, cioè le due lingue straniere e le relative esercitazioni di conversazioni, particolarmente importanti, nonché la tecnica amministrativa aziendale e la tecnica di segreteria.

Nell'articolo 3, praticamente, si attribuisce al Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore, il potere di stabilire gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame.

Nell'articolo 4 si stabiliscono i titoli occorrenti per adire al nuovo Istituto tecnico. Si stabilisce, inoltre, che il diploma conseguito in tale Istituto è equiparato, ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, a quello rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali.

Le disposizioni transitorie e finali riguardano, come ho già detto, la situazione di coloro che hanno frequentato il triennio ed il quadriennio degli Istituti professionali.

All'articolo 5 si stabilisce la soppressione di sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili.

Come ho già detto precedentemente, presso gli Istituti professionali per il commercio sono state istituite, con decorrenza 1° ottobre 1964, sezioni più caratteristiche dello istituto professionale alle quali è stata data la denominazione di sezioni per « addetto alla segreteria d'azienda » e sezioni per « addetto alla contabilità di azienda ».

Nell'articolo 6 si stabilisce che gli alunni che abbiano conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 un diploma di qualifica di istituto professionale sono ammessi a frequentare, in via transitoria, classi ad ordinamento speciale, le quali, praticamente, sono due: una per coloro che hanno conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso triennale — e sarà, quindi, una 4ª classe speciale — e l'altra per quelli che hanno conseguito il diploma al termine di un corso di durata quadriennale — e si tratterà di una 5ª classe speciale —.

Questo, giustamente, è stato fatto per andare incontro alle esigenze di coloro che hanno già terminato gli studi o che li termineranno nell'anno in corso.

Per notizia, preciso che col 1° ottobre 1964 si sono iscritti alla 5^a classe speciale 2 mila 500 studenti su circa 14 mila qualificati nell'anno scolastico 1963-64.

L'articolo 7 stabilisce per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale, salvo particolari ragioni che devono essere vagliate dal Ministero della pubblica istruzione, un numero minimo di 15 alunni; tali classi non potranno avere un numero di alunni superiore a 25. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 8 afferma che si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

All'articolo 9 si precisa che per la presente legge non è necessario un nuovo stanziamento in quanto sono sufficienti gli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Concludendo, questa è in sintesi la genesi e la natura del provvedimento al nostro esa-

me, provvedimento che, come gli onorevoli colleghi facilmente comprenderanno, dovrebbe essere approvato con urgenza nell'interesse della scuola e di tanti giovani. Il relatore si augura che questo possa avvenire.

P R E S I D E N T E . Ringrazio molto il senatore Zaccari per la sua ampia relazione. Desidero ora sapere se la Commissione vuole iniziare subito la discussione generale, oppure se preferisce rimandarla ad altra seduta.

R O M A N O . Vorremmo poter approfondire la relazione, di cui, se possibile, desidereremmo avere il testo, ed affrontare la discussione in un'altra seduta.

P R E S I D E N T E . Resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari